



Comune di Colzate
PROVINCIA DI BERGAMO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 16.06.2005

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Colzate organizza il servizio di distribuzione pasti agli anziani residenti nel territorio comunale e che si trovino in condizioni di solitudine e/o di grave indigenza.
2. Il servizio verrà assicurato da settembre per tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato, per tutto il periodo dell'anno.
3. Il menù giornaliero è unico per tutti gli utenti del servizio
4. L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
 - a) a comunicare periodicamente alla cucina centralizzata il numero dei pasti da preparare per gli utenti ammessi al servizio aggiornandolo a seguito degli esiti dell'istruttoria;
 - b) al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente ed alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'Amministrazione comunale per la predisposizione dei pasti al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza;
 - c) alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.
5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici termici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, frutta o dolce.
6. Il servizio prevede la preparazione e la consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.
7. Il trasporto e la consegna a domicilio può essere effettuato:
 - a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune;
 - b) attraverso associazioni del volontariato previa stipula di apposita convenzione;
 - c) volontari singoli.
8. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali, entro le ore 9.00, eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza.

Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni l'Ufficio Servizi Sociali provvede alla sospensione del servizio.

ARTICOLO 2

FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' finalità del servizio:
 - a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b) il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

ARTICOLO 3

UTENTI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Colzate che non dispongono di parenti tenuti per legge agli alimenti e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalla commissione Invalidi Civili da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
 - b) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio di assistenza sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione.
2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.
 3. Possono essere ammessi al servizio i Cittadini che, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;
 - b) necessità, valutata da parte dell'Assistente Sociale del Comune, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta dagli interessati da presentarsi all'Ufficio Servizi alla persona.
2. L'Ufficio Servizi Sociali provvede all'istruttoria della stessa attraverso la redazione, quando necessario, di apposita relazione da parte del servizio di assistenza sociale, ed all'accertamento del possesso dei requisiti.
3. Ai fini dell'istruttoria l'Ufficio Servizi alla persona può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti.

L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

ARTICOLO 5

QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI

Gli utenti del servizio sono tenuti a partecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata a pasto, stabilita applicando i limiti di reddito ISEE. Dette fasce sono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale.